



COMUNICATO UFFICIALE N. 88
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal n. 278/AA al n. 283/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 278/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 480 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Pietro SCIOTTO, e della società ACR MESSINA S.R.L. avente oggetto la seguente condotta:

PIETRO SCIOTTO, Amministratore Unico della A.C.R. Messina S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., delle "Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC" (versione 6, del 10.02.2022), del decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e della Ordinanza del Ministero della Salute (21A06358) del 22/10/2021 in tema di "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A stagione sportiva 2021/2022 pubblicato dalla FIGC il 28/07/2021, il tutto per essere entrato nella zona spogliatoi in occasione della gara *Messina – Foggia* del 12.02.2022 valevole per il Campionato di Serie C – Girone "C" rifiutandosi di esibire il Green Pass richiestogli dalla steward addetta incaricata a tale incumbente, e non indossando il prescritto dispositivo di protezione individuale;

ACR MESSINA S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Pietro Sciotto così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro SCIOTTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACR MESSINA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Pietro SCOTTO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ACR MESSINA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 279/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 636 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe FICO, e della società A.C. REGGIANA 1919 S.R.L. avente oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE FICO, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società A.C. REGGIANA 1919 s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara MODENA vs IMOLESE disputata in data 09.04.22, valevole per il Campionato di Lega Pro Gir. B e terminata con il risultato di 2-1, grandemente leso il prestigio, il decoro e l'onorabilità propri del Presidente della Lega Pro Dott. Francesco GHIRELLI e, per l'effetto e più in generale, anche quelli propri della istituzione dallo stesso presieduta, mediante parole proferite facendo utilizzo del social network "Facebook", sul quale veniva postato, su di un profilo ad esso direttamente riconducibile;

A.C. REGGIANA 1919 S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Giuseppe FICO nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Vice Presidente della A.C. REGGIANA 1919 s.r.l.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe FICO, e dal Sig. Carmelo Salerno, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. REGGIANA 1919 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe FICO, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società A.C. REGGIANA 1919 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 280/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 413 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe MARADEI, Vincenzo GAUDIOSO e della società A.S.D. CITY SPORT AGROMONTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MARADEI, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente per la Società ASD City Sport Agromonte, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso svolto la funzione di allenatore, al posto del tecnico abilitato sig. Giuseppe Gioia, della squadra schierata dalla società ASD City Sport Agromonte partecipante al campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della relativa qualifica;

VINCENZO GAUDIOSO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD City Sport Agromonte, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al sig. Giuseppe Maradei di svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, la funzione di allenatore della squadra schierata dalla società ASD City Sport Agromonte partecipante al campionato di Seconda Categoria al posto del tecnico abilitato sig. Giuseppe Gioia, pur essendo il sig. Giuseppe Maradei sprovvisto della relativa qualifica;

A.S.D. CITY SPORT AGROMONTE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo GAUDIOSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITY SPORT AGROMONTE, e dal Sig. Giuseppe MARADEI,;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo

raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo GAUDIOSO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe MARADEI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITY SPORT AGROMONTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 281/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 376 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Ahmed Omar SFAR e della società A.S.D. SC MAZARESE.2 avente oggetto la seguente condotta:

AHMED OMAR SFAR, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. S.C. Mazarese.2 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della predetta società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 7.10.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. S.C. Mazarese.2, sottoscritto unitamente alla propria madre esercente la responsabilità genitoriale la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. SC MAZARESE.2, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Ahmed Omar SFAR ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ali SFAR, in qualità genitore esercente la responsabilità genitoriale, per conto del minore Ahmed Omar SFAR, e dal Sig. Piero GIACALONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SC MAZARESE.2;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Ahmed Omar SFAR, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SC MAZARESE.2;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 282/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 367 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig.ri Fabio RIZZO, Gennaro D'ASCIA e della società A.S.D. QUARTOGRAD avente oggetto la seguente condotta:

FABIO RIZZO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Quartograd, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 24 novembre 2021, in occasione della gara ASD Quartograd – SSD Agerola valida per la Coppa Campania Promozione, posto in essere una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria prima dell'inizio della gara, consistita nell'aver tirato pugni e calci provocando allo stesso numerose contusioni ed ecchimosi, nonché per aver pubblicato dei post sulla pagina Facebook della società avversaria (mediante l'utilizzo di un nickname riconducibile alla sua persona), aventi contenuto intimidatorio e minaccioso nei confronti dei tesserati della società S.S.D. Agerola srl;

GENNARO D'ASCIA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Quartograd, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 24 novembre 2021 in occasione della gara ASD Quartograd – SSD Agerola valida per la Coppa Campania Promozione, posto in essere una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria prima dell'inizio della gara, consistita nell'aver tirato pugni e calci provocando allo stesso numerose contusioni ed ecchimosi;

A.S.D. QUARTOGRAD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore DE LUCA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. QUARTOGRAD, Fabio RIZZO e dal Sig. Gennaro D'ASCIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) giornate di squalifica per il Sig. Fabio RIZZO, di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Gennaro D'ASCIA, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. QUARTOGRAD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 283/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 451 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario CERI, Nicola DI MATTEO, Gilberto MARTELLI, Youdel LAMBERT e della società U.S. GROSSETO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

CERI MARIO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. all'epoca dei fatti e fino al 24.12.2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 3 dicembre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, , per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo squadra allo screening di inizio stagione previsto a 48/72 ore dall'avvio degli allenamenti collettivi; per non aver sottoposto tutti i componenti del Gruppo squadra ai test sierologici alla scadenza mensile prevista da protocollo federale nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021;

NICOLA DI MATTEO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. all'epoca dei fatti in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver provveduto a far eseguire le comunicazioni relative alle accertate positività dei componenti del Gruppo Squadra e alla gestione delle stesse alle Autorità Sanitarie di competenza, con particolare riferimento a positività rilevate a diversi tesserati;

GILBERTO MARTELLI, Responsabile Sanitario tesserato per la società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. all'epoca dei fatti, ed il sig. YOUDEL LAMBERT, Medico Sociale tesserato per la società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. all'epoca dei fatti,

ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, per non aver sottoposto il Gruppo squadra allo screening di inizio stagione previsto a 48/72 ore dall'avvio degli allenamenti collettivi; per non aver sottoposto tutti i componenti del Gruppo squadra ai test sierologici alla scadenza mensile prevista da protocollo federale nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021, per non aver eseguito le comunicazioni relative alle accertate positività dei componenti del Gruppo Squadra e alla gestione delle stesse alle Autorità Sanitarie di competenza, con particolare riferimento a positività rilevate a diversi tesserati;

U.S. GROSSETO 1912 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 36/A del 28/07/2021;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola DI MATTEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. GROSSETO 1912 S.R.L., e dai Sigg. Mario CERI, Gilberto MARTELLI, Youdel LAMBERT;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 525,00 (cinquecentoventicinque/00) di ammenda per il Sig. Nicola DI MATTEO, di € 1.050,00 (millecinquanta/00) di ammenda per il Sig. Mario CERI, di € 790,00 (settecentonovanta/00) di ammenda per il Sig. Gilberto MARTELLI, di € 790,00 (settecentonovanta/00) di ammenda per il Sig. Youdel LAMBERT e di € 2100,00 (duemilacento/00) di ammenda per la società U.S. GROSSETO 1912 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina